

REGIONE
CALABRIA



PROVINCIA DI
COSENZA



Committente:

Kosmo Wind s.r.l.
via Sardegna 40
00187 Roma(RM)
P. VA/C.F. 16799741000

Documento:

PROGETTO DEFINITIVO

Ti del Progetto:

PARCO EOLICO "SAN COSMO"

Laborato:

Studio di fattibilità ambientale sulla stazione di Terna

ID PROGETTO:	DISCIPLINA:	CAPITOLO:	TIPO:	REVISIONE:	SCALA:	FORMATO:
IT-VesSco-Gem	TER		TR	0		A4
NOME FILE:	IT-VesSco-Gem-TER-TR-02-Studio di fattibilità ambientale sulla stazione di Terna					

Progettazione:



Ing. Saverio Pagliuso

Ing. Mario Francesco Perri

Ing. Giorgio Salatino

Rev:	Data Revisione	Descrizione Revisione	Redatto	Controllato	Approvato
00	GIUGNO 2023	PRIMA EMISSIONE	GEMSA	GEMSA	Kosmo Wind S.r.l.

Sommario

0.	PREMESSA	2
1.	ANALISI URBANISTICA E DELLE DISCIPLINE DI TUTELA	2
1.1.	Discipline di tutela ambientale e paesaggistica	3
1.2.	Beni culturali	3
1.3.	Beni paesaggistici	4
1.4.	Aree naturali protette e siti della Rete Natura 2000	5
1.5.	Vincolo idrogeologico	7
1.6.	Pianificazione di settore per la difesa del suolo e dell'ambiente	7
2.	CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.....	10

0. PREMESSA

Il presente elaborato illustra lo studio di fattibilità ambientale di una nuova Stazione Elettrica SE di trasformazione dalla RTN a 380/150/36 KV da inserire in entra ed esce sulla linea 380 Kv Laino-Rossano TE”.

Lo studio, dopo un esame del territorio, tenendo in considerazione la geomorfologia, gli ostacoli e la vincolistica presente sullo stesso, prende in esame una precisa area sulla quale è prevista la realizzazione della nuova Stazione Terna, situata nel comune di Terranova da Sibari (vedi elaborato IT-VesSco-Gem-TER-CW-DW-08_Planimetria di Progetto Opere RTN Stazione Terna su Catastale) censita al NCT secondo i seguenti dati catastali:

- Foglio n. 33 – Particelle 10 - 93 – 94 – 136 – 137 – 213



1. ANALISI URBANISTICA E DELLE DISCIPLINE DI TUTELA

La disamina degli strumenti di pianificazione territoriale è regolamentata dalla Legge Regionale n.19 del 16 aprile 2002 e ss. mm. e ii. Recante norme per la tutela, governo del territorio, ovvero Legge Urbanistica della Calabria.

In base alla legge costituiscono strumenti della pianificazione:

- Quadro Territoriale Regionale, strumento di indirizzo per la pianificazione del territorio con

valore di piano urbanistico-territoriale a valenza paesaggistica. Il QTR esplicita la sua valenza paesaggistica direttamente tramite normativa di indirizzo e prescrizioni e più in dettaglio attraverso successivi Piani Paesaggistici di Ambito;

- Piano territoriale di coordinamento provinciale, atto di programmazione con il quale la Provincia esercita il ruolo di coordinamento programmatico e di raccordo tra le politiche territoriali della Regione e la pianificazione urbanistica comunale;
- Strumenti della pianificazione comunale costituiti principalmente dal Piano Strutturale Comunale e Piano Strutturale in forma Associata e Regolamento Edilizio e Urbanistico.

L'area oggetto di studio di prefattibilità per la realizzazione della Stazione Terna, ricade interamente nell'ambito del territorio comunale di Terranova da Sibari. Dalla consultazione del sito della regione Calabria, si evince come sia ancora in corso la procedura di VAS relativa al "Piano Strutturale Comunale" e del relativo "Regolamento Edilizio ed Urbanistico", la cui documentazione è scaricabile dal medesimo sito. La documentazione di Piano quindi, non essendo lo stesso ancora vigente, non risulta disponibile.

1.1. Discipline di tutela ambientale e paesaggistica

La finalità dello studio di prefattibilità per la realizzazione della Stazione Terna documentata nel presente paragrafo, risiede nel verificare il rapporto intercorrente tra l'area proposta per la localizzazione della Stazione Terna e il sistema dei vincoli e delle tutele, quest'ultimo inteso con riferimento alle tipologie di beni nel seguito descritte rispetto alla loro natura e riferimenti normativi:

- Beni culturali di cui alla parte seconda del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e segnatamente quelli di cui all'articolo 10 del citato decreto
- Beni paesaggistici di cui alla parte terza del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e segnatamente ex artt. 136 "Immobili ed aree di notevole interesse pubblico", 142 "Aree tutelate per legge" e 143 co. 1 lett. e "Ulteriori contesti"
- Aree naturali protette, così come definite dalla L. 394/91 e dal Piano generale delle aree protette lombarde ai sensi della LR n. 86 del 30 novembre 1983, la Rete Natura 2000 e le Aree Ramsar, nonché Alberi monumentali di cui alla Legge 10/2013
- Aree soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del RD 3267/1923

1.2. Beni culturali

Secondo quanto disposto dal co. 1 dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. «*sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico*», nonché quelli richiamati ai commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo.

La ricognizione dei Beni culturali di cui alla parte seconda del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. è stata condotta facendo riferimento al Tomo 1 – quadro conoscitivo del Quadro Territoriale Regionale

Paesaggistico approvato con DGR n.134 del 01/08/2016 aggiornato con DGR n.134 del 02/04/2019 consultabile on line sul GeoPortale della Regione Calabria.

Dalla consultazione delle sopraelencate fonti conoscitive emerge che nell'area oggetto di studio non sono presenti beni di interesse culturale dichiarato.

1.3. Beni paesaggistici

Come noto, i beni di cui all'articolo 136 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. sono costituiti dalle "bellezze individue" (co. 1 lett. a) e b)) e dalle "bellezze d'insieme" (co. 1 lett. c) e d)), individuate ai sensi degli articoli 138 "Avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico" e 141 "Provvedimenti ministeriali". Per quanto riguarda le aree tutelate per legge, queste sono costituite da un insieme di categorie di elementi territoriali, per l'appunto oggetto di tutela *ope legis* in quanto tali, identificati al comma 1 dell'articolo 142 dalla lettera a) alla m). A titolo esemplificativo, rientrano all'interno di dette categorie i corsi d'acqua e le relative fasce di ampiezza pari a 150 metri per sponda, i territori coperti da boschi e foreste, etc. Ai sensi dell'art. 143 co. 1, lett. e), i Piani paesaggistici sono tenuti ad individuare eventuali, ulteriori contesti, diversi da quelli indicati all'articolo 134, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione.

La ricognizione dei Beni paesaggistici di cui alla parte terza del D.lgs. 42/2004 e smi è stata condotta facendo riferimento al Tomo 1 – quadro conoscitivo del Quadro Territoriale Regionale

Paesaggistico approvato con DGR n.134 del 01/08/2016 aggiornato con DGR n.134 del 02/04/2019 consultabile on line sul GeoPortale della Regione Calabria.




Figura 1-1 Vincoli paesaggistici formato shapefile da GeoPortale Regione Calabria in rapporto alle aree per la localizzazione della sottostazione elettrica

Dalla consultazione delle sopraelencate fonti conoscitive il cui esito è riportato in Figura 1-1 emerge che le aree individuate per la localizzazione della sottostazione elettrica non interessano aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 D.lgs. 42/2004.

Tuttavia, occorre segnalare che l'area individuata lambisce la fascia di rispetto di un corso d'acqua, area tutelata per legge ai sensi della lett. c) dell'art. 142 D.lgs. 42/2004. Inoltre, in materia di usi civici, di cui alla lett. h) dell'art. 142 D.lgs. 42/2004, occorre sottolineare che come precisato nel Tomo 11 del QTR a valenza paesaggistica della Regione Calabria riguardo la rappresentazione dei vincoli paesaggistici, allo stato attuale mancano le informazioni necessarie alla delimitazione zone gravate da usi civici.

1.4. Aree naturali protette e siti della Rete Natura 2000

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), le aree naturali protette sono costituite da quei territori che, presentando

«formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale», sono soggette a specifico regime di tutela e gestione.

In Calabria la Legge Regionale n. 10 del 14 luglio 2003 nell'ambito dei principi della L. 394/1991, degli articoli 9 e 32 della Costituzione e delle norme dell'Unione Europea in materia ambientale e di sviluppo durevole e sostenibile, detta norme per l'istituzione e la gestione delle aree protette.

Come desunto dalla consultazione delle informazioni tratte dal GeoPortale della Regione Calabria e dal GeoPortale Nazionale, Elenco Ufficiale Aree Protette (EUAP) (Agg. 10/04/2011), le aree individuate per la localizzazione della sottostazione elettrica risultano ubicate ad una distanza maggiore di 3km dal Sito di Interesse Regionale denominato Vallone Galatrella iscritto nel Registro Ufficiale delle aree protette della Regione Calabria ai sensi della LR 10/2003 e ad una distanza maggiore di 8km dalla Riserva Naturale Foce del Crati EUAP0254.

Ai sensi di quanto previsto dalla Direttiva 92/43/CEE "Habitat", con Rete Natura 2000 si intende l'insieme dei territori soggetti a disciplina di tutela costituito da aree di particolare pregio naturalistico istituite ai sensi della Direttiva 79/409/CEE "Uccelli", abrogata e sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE.

¹ Tomo 1 – quadro conoscitivo del Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico approvato con DGR n.134 del 01/08/2016 aggiornato con DGR n.134 del 02/04/2019, Paragrafo 5.1 Vincoli paesaggistici regionali.

Per quanto concerne il rapporto intercorrente tra l'area individuata per la localizzazione della Stazione Terna e i siti della Rete Natura 2000 quelli più prossimi risultano ad una distanza superiore a 8km, nel dettaglio sono le zone speciali di conservazione denominate Casoni di Sibari codice IT9310052 e Foce del Fiume Crati IT9310044.

1.5. Vincolo idrogeologico

Per quanto concerne il vincolo idrogeologico, questo ha come scopo principale quello di preservare l'ambiente fisico dei versanti montani e quindi di impedire forme di utilizzazione che possano determinare denudazione, innesco di fenomeni erosivi, perdita di stabilità, turbamento del regime delle acque ecc., con possibilità di danno pubblico. Qualsiasi attività che comporti una trasformazione d'uso nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico è soggetta ad autorizzazione (articolo 7 del R.D.L. n. 3267/1923).

Il Regio Decreto, Legge n. 3267/1923 "Riordinamento e riforma in materia di boschi e terreni montani", tuttora in vigore, sottopone a «*vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli artt. 7, 8 e 9 (dissodamenti, cambiamenti di coltura ed esercizio del pascolo), possono, con danno pubblico, subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque*» (art. 1).

Ai fini dell'analisi è stato consultato il Portale Cartografico <https://forestazione.regione.calabria.it/gis/> messo a disposizione dalla Regione Calabria da cui emerge che l'area oggetto di studio non sono gravate da vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923.

1.6. Pianificazione di settore per la difesa del suolo e dell'ambiente

La pianificazione di bacino è sancita dalla Legge n. 183 del 18/05/1989, "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo", che ha, tra le altre, la finalità di assicurare la difesa del suolo e la tutela degli aspetti ambientali assumendo il "bacino idrografico" come ambito territoriale di riferimento. La L. 183/1989 istituisce le Autorità di bacino per i bacini idrografici di rilievo nazionale e demanda alle Regioni le funzioni amministrative relative ai bacini idrografici di rilievo interregionale e regionale. Ad oggi, tutte le Autorità di bacino hanno approvato Piani stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI), periodicamente aggiornati attraverso varianti che recepiscono la revisione e l'implementazione del quadro conoscitivo.

L'approvazione del D.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale", ha modificato l'impianto organizzativo ed istituzionale della L. 183/1989 prevedendo, all'articolo 63, la soppressione delle Autorità di Bacino sostituendole con le Autorità di bacino distrettuale.

Stante quanto premesso, il territorio di Terranova da Sibari interessato dalle aree oggetto di analisi, ricade all'interno dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino (ex Autorità di Bacino Regionale Calabria).

Il quadro degli strumenti di pianificazione, attualmente vigenti, da assumere ai fini della presente analisi è costituito da:

- Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PSAI)

Il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico – Rischio Idraulico (PSAI-RI) approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino con Delibera del n.13 del 29/10/2001 e Delibera n. 26 del 02/08/2011 recante procedure di aggiornamento PAI FR e FI e n.27 del 02/08/2011 Testo aggiornato delle Norme di Attuazione e Misure di Salvaguardia. Il PSAI, come esplicitamente riportato all'articolo 1 delle Norme di Attuazione (NdA) «*ha valore di piano territoriale di settore e rappresenta lo strumento conoscitivo, normativo e di pianificazione mediante il quale l'Autorità di Bacino Regionale della Calabria, pianifica e programma le azioni e le norme d'uso finalizzate alla salvaguardia delle popolazioni, degli insediamenti, delle infrastrutture e del suolo.*»

- Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA)


Il PGRA, approvato dal Comitato Istituzionale Integrato in data 3 marzo 2016. Il Piano di Gestione, ai sensi delle disposizioni della Direttiva 2007/60/CE, viene predisposto per fasi con aggiornamento periodico ogni sei anni. Il PGRA si compone delle mappe di pericolosità e del tipo di rischio di alluvioni.

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1/12/2022 è stato approvato il primo aggiornamento del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino meridionale -II ciclo. Nel PGRA, le Autorità di Bacino hanno provveduto alla definizione e mappatura delle aree inondabili secondo i seguenti criteri:

- aree con elevata probabilità di accadimento ($Tr \leq 30$) - P3 (pericolosità elevata)
- aree con media probabilità di accadimento ($Tr \leq 200$) - P2 (pericolosità media)
- aree con bassa probabilità di accadimento ($Tr \leq 500$) - P1 (pericolosità bassa)
- aree a rischio idraulico molto elevato – R4
- aree a rischio idraulico elevato – R3
- aree a rischio idraulico medio – R2
- aree a rischio idraulico moderato o nullo – R1

Come sopra brevemente accennato l'ambito di intervento ricade nel territorio di competenza dell'ex Autorità di Bacino Regionale Calabria del Distretto Idrografico Appennino meridionale e dalla consultazione dell'Aggiornamento delle Mappe del II Ciclo formato *shapefile* del PGRA emerge che l'area individuata per la localizzazione della sottostazione elettrica interessa aree con

scenari ad elevata probabilità di accadimento di rischio alluvioni (P3) con un tempo di ritorno minore a 30 anni.



**AdB Distrettuale Appennino Meridionale
PGRA - II Ciclo (2016 - 2021)**

Scenario ad elevata probabilità/pericolosità P3

■ Tr < 30 anni



**AdB Distrettuale Appennino Meridionale
PGRA - II Ciclo (2016 - 2021)**

Classi di Rischio

■ R1

■ R3

Figura 1-2 PGRA AdB distrettuale dell'Appennino meridionale, aggiornamento mappa della pericolosità da alluvione e classi di rischio

Per quanto concerne le aree di attenzione, individuate e sottoposte a vincolo dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico è stata consultata la cartografia aggiornata al 2022, nello specifico la perimetrazione delle aree a rischio idraulico formato *shapefile* di cui si riporta uno stralcio nella

successiva Figura 1-3 da cui è evidente che l'area individuata per la localizzazione della Stazione Terna non è interessata da aree vincolate.




Figura 1-3 PSAI – RI EX Autorità DI Bacino Regionale Calabria, rischio idraulico e classi di rischio aggiornamento 2022

2. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Le considerazioni nel seguito fanno riferimento all'esito delle analisi condotte riguardo il rapporto intercorrente tra l'area individuata per la localizzazione della Stazione Terna nell'ambito del territorio comunale di Terranova da Sibari in provincia di Cosenza.

Tale area è localizzata in terreni ad uso prevalentemente agricolo in aree limitrofe il corso del Fiume Crati.

Da quanto emerso nel corso della presente trattazione non si ravvedono criticità di localizzazione dell'area n. 1 individuata, oggetto di studio di prefattibilità, per la realizzazione della Stazione Terna

Per quanto concerne l'interessamento di beni paesaggistici di cui alla parte III del D.lgs. 42/2004 il sito di intervento interessa potenzialmente aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 co. 1 lett. h) usi civici in quanto ricadenti nell'ambito del territorio di competenza dell'amministrazione comunale di Terranova da Sibari in cui sono presenti terreni ad uso civico.

Di fatti, come evidenziato nel Tomo 1 – quadro conoscitivo del Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico approvato con DGR n.134 del 01/08/2016 aggiornato con DGR n.134 del 02/04/2019, Paragrafo 5.1 Vincoli paesaggistici regionali, ad oggi non sono disponibili le informazioni necessarie alla delimitazione delle zone gravate da usi civici, pertanto dovranno essere condotte verifiche di dettaglio a riguardo presso l'Ente competente, in tal caso il Comune di Terranova da Sibari.

Nel corso delle analisi si è riscontrato l'interessamento di aree delimitate nelle mappe parte del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) II Ciclo approvato con DPCM del 1/12/2022. L'ambito di intervento ricade nel territorio di competenza dell'ex Autorità di Bacino Regionale Calabria del Distretto Idrografico Appennino meridionale e dalla consultazione dell'Aggiornamento delle Mappe del II Ciclo formato *shapefile* del PGRA emerge che l'area individuata risulta al di fuori del perimetro delle aree con scenari di pericolosità da alluvioni.




Figura 2-1 PGRA AdB distrettuale dell'Appennino meridionale, aggiornamento mappa della pericolosità da alluvione

In conclusione, i criteri di scelta da operare per la realizzazione della Stazione Terna in relazione al rapporto con il sistema dei vincoli e delle tutele risiede proprio nel rapporto tra l'area individuata e l'area soggetta a pericolosità da alluvione oggetto del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del Distretto Idrografico Appennino meridionale.

Di seguito si riporta una preliminare considerazione delle autorizzazioni ambientali eventualmente necessarie per la realizzazione della sottostazione.

	Ipotesi 1
Beni culturali - Beni paesaggistici	Necessità di verifica dell'eventuale presenza di usicivici presso l'amministrazione Comunale
Aree naturali protette e Siti della Rete Natura 2000	-
PAI	-